



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013 – G.U. n. 28 del 2.2.2013

Data: 14 AGO 2013      Protocollo n°: 346971      Class. C.100.06.3      Allegati n°:

**OGGETTO:** Contributi erogati a Privati e Imprese ex O.P.C.M. n. 3906/2010, Ordinanza commissariale n. 22/2011 - Modalità di recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione e per cui sia accertato l'obbligo di restituzione totale o parziale da parte del soggetto beneficiario

Ai Preg.mi Signori Sindaci  
dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali  
del 31 Ottobre – 2 novembre 2010  
(ricompresi nelle disposizioni di cui all'Ordinanza  
commissariale n. 22/2010 allegato E)

Le presente nota fornisce le linee guida da seguire in ordine al recupero delle somme erogate, ex O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i., a titolo di anticipazione e per cui sia accertato l'obbligo di restituzione, totale o parziale, da parte del soggetto beneficiario.

A norma degli artt. 4 e 5 dell'O.P.C.M. n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i., in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, sono state erogate, ai soggetti che si dichiaravano danneggiati, delle anticipazioni sui danni presuntivamente sofferti.

L'ordinanza n. 22 del 5 luglio 2011 del Commissario delegato, all'art. 10, comma 3, statuisce che *“nel caso in cui il danno quantificato a seguito dei controlli di cui all'art. 9 (da compiersi da parte delle Amministrazioni comunali interessate) sia inferiore all'acconto erogato, la differenza di importo deve essere restituita dai beneficiari al Commissario delegato, per il tramite delle Amministrazioni comunali, con gli interessi legali decorrenti dal momento della richiesta di restituzione”*.

Qualora, dunque, sia stata accertata una “eccedenza” dell'acconto erogato rispetto al contributo spettante, il Comune interessato dovrà, a seguito di formale provvedimento di accertamento, chiedere la restituzione al soggetto beneficiario della differenza tra il corrisposto e lo spettante, sulla base degli atti d'accertamento posti in essere dalla stessa Amministrazione comunale, con indicazione della specifica causale del rimborso.

Tale richiesta dovrà contenere la scadenza entro cui versare le somme a debito (30gg dal ricevimento), come sopra accertate, il conto corrente intestato al Comune ove effettuare il versamento e ogni altra indicazione di legge, compresa la concessione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni motivate (10 gg. dal ricevimento della richiesta).

Le somme così eventualmente incassate dovranno essere versate al Commissario delegato, ora Soggetto responsabile ex O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, a valere sulla Contabilità Speciale 5458 presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Venezia.

Unità di Progetto Sicurezza e Qualità

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23- 30121

Venezia - Tel. 0412794181 - 4187 – Fax 041/2794191- 4192

Dirigente responsabile in attuazione dell'OCDPC 43/2013 – Via Paolucci 34 30175 Marghera Venezia

Tel 0412794737 – fax 041 2794723

mail: alluvione2010@regione.veneto.it

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013 – G.U. n. 28 del 2.2.2013

Qualora, invece, la richiesta di restituzione rimanga inevasa, il Comune dovrà immediatamente darne comunicazione al Soggetto responsabile ex O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, corredando tale comunicazione con tutti gli atti istruttori posti in essere e con una relazione illustrativa che espliciti nel dettaglio l'ammontare del credito, le ragioni della richiesta di recupero e le ragioni opposte alla richiesta da parte dei beneficiari e le valutazioni sul credito e sulla sua recuperabilità formulate dall'Amministrazione comunale.

In tale ultima occorrenza bisogna distinguere due ipotesi:

1. Se il destinatario della richiesta di rimborso non ha fatto alcuna opposizione o contestazione riguardo alla somma di cui è chiesta la restituzione, lo scrivente soggetto responsabile adotterà un formale provvedimento ingiuntivo, con cui ordinerà al debitore di pagare la somma dovuta, ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ingiunzione da notificarsi al beneficiario inadempiente.  
Qualora quest'ultimo non proponga una valida e fondata opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, ex art. 3 del R.D. summenzionato, il credito, così consolidato, formerà oggetto di iscrizione a ruolo per il recupero coattivo dello stesso, operazione equivalente all'eventuale recupero per esecuzione forzata.  
Nel caso, invece, di opposizione, esso formerà oggetto di accertamento giurisdizionale nelle forme processuali previste.
2. Se, invece, vi è preliminare contestazione del provvedimento con cui il Comune ha chiesto il rimborso delle somme anticipate e ritenute eccedenti rispetto al dovuto, lo scrivente Soggetto responsabile, sulla base della documentazione e della relazione trasmessagli dal Comune, compierà gli accertamenti valutativi del caso onde verificare la sussistenza del titolo creditorio.  
Ove si accerti la fondatezza e sussistenza del credito, si procederà, sulla base del provvedimento comunale di accertamento, ad effettuare l'ingiunzione di pagamento, seguendo l'iter menzionato al precedente punto, tenuto conto dello stato degli atti.  
In ogni caso, qualora sia rilevata la non solvibilità del debitore, saranno valutate le singole situazioni in sede di chiusura della gestione contabile. In tale ultima fase saranno valutate le attività di erogazione e recupero svolte dai Comuni.

Si invitano, a tali fini, le Amministrazioni comunali in indirizzo a provvedere alla richiesta di restituzione delle somme non dovute, ma già corrisposte a titolo di acconto, adottando un formale provvedimento di accertamento, ex art. 10, comma 3 dell'Ordinanza n. 22 del 5 luglio 2011 del Commissario delegato, sulla cui base poi si possa procedere secondo l'iter sopra esplicitato, tenendo conto anche del divieto di cumulo di cui all'art. 4, comma 9, dell'O.P.C.M. n. 3906/2010 e all'art. 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 22/2011.

Ove, invece, il provvedimento di accertamento di competenza del Comune sia già stato adottato, sarà onere dello stesso Comune trasmettere lo stesso allo scrivente Dirigente responsabile ex O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, con le modalità summenzionate.

Unità di Progetto Sicurezza e Qualità

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23- 30121

Venezia - Tel. 0412794181 - 4187 – Fax 041/2794191- 4192

Dirigente responsabile in attuazione dell'OCDPC 43/2013 – Via Paolucci 34 30175 Marghera Venezia

Tel 0412794737 – fax 041 2794723

mail: alluvione2010@regione.veneto.it

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013 – G.U. n. 28 del 2.2.2013

Nel caso in cui taluno dei soggetti destinatari della richiesta di restituzione chiedesse di usufruire di una rateizzazione, questa potrà essere concessa esclusivamente con durata scadente non successiva al 31.12.2013 ed ove lo giustifichino evidenti ragioni di opportunità, avuto riguardo alle capacità economiche del richiedente e applicando l'interesse previsto, con decorrenza dalla domanda di restituzione del saldo. A tal fine si consiglia di procedere con l'autorizzazione solo laddove l'importo da restituire superi i 3.000,00 € e previa presentazione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o altra idonea forma di garanzia.

Il Dirigente Regionale  
Ing. Alessandro De Sabbata

Unità di Progetto Sicurezza e Qualità  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23- 30121

Venezia - Tel. 0412794181 - 4187 – Fax 041/2794191- 4192

Dirigente responsabile in attuazione dell'OCDPC 43/2013 – Via Paolucci 34 30175 Marghera Venezia

Tel 0412794737 – fax 041 2794723

mail: [alluvione2010@regione.veneto.it](mailto:alluvione2010@regione.veneto.it)

PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)